

Codice A1604A

D.D. 8 ottobre 2015, n. 438

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile ubicata in Regione Moia - nel Comune di Curino (BI) - e gestita dal Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao.

Il *Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao*, d'intesa con il Comune di Curino (BI) – nel cui territorio è situata la captazione – con nota in data 15 giugno 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile ubicata in Regione *Moia* nella particella catastale n. 20 del foglio di mappa n. 21 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Curino.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La captazione, localizzata ad una quota di 490 metri s.l.m., avviene in corrispondenza di un manufatto in muratura costituito da un "pozzo" della profondità di 3 metri, formato da tubi in cemento sovrapposti. Tramite apposita tubazione l'acqua prelevata viene convogliata verso una vasca di raccolta localizzata a valle dalla sorgente e qui decantata dall'eventuale sabbia e clorata con apposito impianto, mentre l'acqua in esubero viene immessa in un fosso campestre adiacente; la vasca di raccolta è posta all'interno di un manufatto in muratura dove sono presenti anche l'impianto di clorazione dell'acqua ed il contatore volumetrico, che misura che il volume annuo massimo captato è di 2.100 metri cubi, pari ad una portata media di 0,25 l/s. Dalla vasca di raccolta parte una tubazione che distribuisce l'acqua per gravità alle varie utenze aderenti al *Consorzio*, sia nella frazione *San Nicolao* che in vari cantoni limitrofi quali *Vergnago, Rovei, Gottardo, Salero, Demarchi*, non serviti da pubblico acquedotto.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la fonte analizzata è sprovvista di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal lato altimetricamente più basso della stessa zona di tutela assoluta; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fig. 6: Aree di salvaguardia – Comune di Curino (BI) – Sorgente potabile ubicata in Regione Moia e gestita dal Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Curino (BI) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 aprile 2015, che rettifica la precedente deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 34 del 24 novembre 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 20 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole, raccomandando che la zona di tutela assoluta sia recintata per tutta la sua estensione al fine di garantire l'integrità delle relative opere di captazione, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 31 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio significativi tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un contesto caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 16 luglio 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque

destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 20 gennaio 2012 – prot. n. 1938;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 31 gennaio 2012 – prot. n. 10188;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Curino (BI) n. 4 del 20 aprile 2015 – che rettifica la deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 34 del 24 novembre 2014 – con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del *Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao*, in data 15 giugno 2015, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
Determina

a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile ubicata in Regione *Moia* – nel Comune di Curino (BI) – e gestita dal *Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao*, è definita come risulta nell'elaborato “*Fig. 6: Aree di salvaguardia – Comune di Curino (BI) – Sorgente potabile ubicata in Regione Moia e gestita dal Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore della sorgente potabile ubicata in Regione *Moia* nel Comune di Curino (BI – *Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao*, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Consorzio Acquedotto Frazionale San Nicolao*) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;

– provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

– alla Provincia di Biella;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Curino, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente

provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin